



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2017^(*)

Disposizioni per il diritto all’integrazione scolastica delle persone
con disabilità uditiva

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge nasce dalla consapevolezza che la disabilità, lungi dall'essere un limite, possa rappresentare, invece, una risorsa e un'occasione di crescita delle relazioni sociali, nonché un modo affatto personale di contribuire allo sviluppo umano, educativo e politico del Paese. Si rende necessaria a riguardo una riflessione preliminare che nasca e si sviluppi dalla consapevolezza della difficoltà, nella società contemporanea, di integrare le persone disabili in un processo culturalmente e realmente aperto.

È necessario, pertanto, cambiare prima di tutto prospettiva, per la verità ancora miope, e la visione di questo fenomeno sociale, con lo scopo di giungere al più presto all'abbattimento di tutte le barriere architettoniche esistenti, non solo fisiche e strutturali, ma anche e soprattutto culturali e socio-politiche.

In una logica di reale integrazione, la scuola rappresenta il punto di partenza privilegiato per mettere in moto un processo virtuoso in grado di condizionare fortemente tutti i settori della vita sociale: dall'educazione alla formazione, al lavoro, fino alla famiglia e ai rapporti umani, che sempre più spesso vengono messi in discussione a causa della scarsa attenzione verso il singolo, le sue necessità e le sue esigenze.

Oggi è evidente l'impoverimento generale che si riscontra nei diversi gradi della scuola statale, con gli insegnanti che, loro malgrado e nonostante i loro sforzi, faticano a garantire un'offerta formativa e didattica di qualità.

Ciò che manca, nonostante il sussistere nel nostro ordinamento di strumenti legislativi idonei, è un'autentica cultura dell'inte-

grazione sociale tesa a ottimizzare, non solo nella forma ma anche nella sostanza, le abilità individuali. Partendo da questa consapevolezza, occorre dare maggior valore all'identità delle persone affette da disabilità uditiva, detentrici di una vera e propria lingua con regole e caratteristiche specifiche, al fine di porre un argine a uno dei tanti problemi, qual è la mancanza di una reale integrazione scolastica, che quotidianamente affligge il mondo della scuola. Ciò si pone come esigenza di primaria importanza, specie se si considera che in Italia sono circa un milione le persone non udenti, fra cui si contano sia coloro che sono nati sordi o lo sono diventati nei primi anni di vita, sia coloro che, dopo aver appreso il linguaggio parlato, lo sono divenuti a causa di incidenti o in seguito a gravi patologie invalidanti.

La mancanza di attenzione al particolare e la difficoltà di mettere la persona al centro dell'agenda politica, costituisce ancor oggi, a distanza di quasi cinquant'anni dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, che segnò il significativo avvio del percorso dell'integrazione scolastica, il vero limite che arreca costrizioni e disagio a chi ha maggiori difficoltà in determinate attività.

Per le ragioni sopra evidenziate, non è possibile non porre l'attenzione sul modello sociale e scolastico attuale, allo scopo di distinguere nettamente «inserimento» e «inclusione» dal concetto di integrazione scolastica e sociale, per giungere al riconoscimento della disabilità uditiva quale risorsa e potenzialità per l'intera classe e, in generale, per tutto il sistema scolastico.

Sulla base di tali presupposti, è necessario, dunque, che già a partire dalla scuola primaria sia sempre chiaro e indiscutibile

l'obiettivo da perseguire, ovvero la concreta integrazione di tutte le persone sorde, con l'abolizione di «classi speciali» ovvero il loro superamento, proprio al fine di ottenere la massima autonomia possibile nell'interesse specifico dell'alunno, della famiglia e della società.

Il presente intervento normativo rappresenta, dunque, un'opportunità per perseguire tali finalità superando ogni incertezza e ogni forma di esitazione, riconoscendo i limiti ancora presenti nel mondo scolastico che, per quanto abbia grandi potenzialità e un valido patrimonio didattico e metodologico, necessita tuttavia di un nuovo slancio fatto di consapevolezza, ma soprattutto della capacità di assolvere al gravoso compito educativo che la scuola ha nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge si pone, sostanzialmente, nel solco già tracciato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, nonché dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di sottolineare che l'impegno da perseguire è la reale integrazione delle persone sorde, dapprima nella scuola e successivamente nella società attraverso un processo di accompagnamento, di incoraggiamento e rafforzamento delle abilità personali, con lo scopo ultimo di garantire il raggiungimento della piena autonomia dell'individuo sordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nelle classi comuni»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine dell'effettiva integrazione delle persone sorde, nelle scuole di ogni ordine e grado è previsto il loro inserimento nelle classi comuni, quale requisito indispensabile per il perseguimento della piena autonomia scolastica.

3-ter. L'inserimento, finalizzato alla piena integrazione di cui al comma 3-bis, avviene attraverso l'impiego di strumenti didattici in grado di agevolare la comunicazione e l'interazione tra alunni, e tra alunni e docenti. A tal fine sono adottati gli ausili individuali necessari in virtù delle particolari esigenze dall'alunno e sono garantiti i servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, nonché, quando richiesta dall'alunno, la presenza dell'interprete della lingua italiana dei segni (LIS) e LIS tattile, nell'ambito di un piano educativo individualizzato, finalizzato all'integrazione dell'alunno nella classe.

3-quater. L'insegnamento della LIS nella scuola primaria e secondaria di primo grado è garantita su richiesta dell'alunno non udente. È garantita altresì la presenza dell'interprete LIS nelle università previa richiesta dello studente non udente.

3-quinquies. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 3-bis a 3-quater,

è garantito, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'impiego e il potenziamento di metodologie e strategie didattiche atte alla necessaria interazione comunicativa tra l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno, l'assistente alla comunicazione e l'intera classe».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 6, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.)»;

d) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6».

Art. 3.

(Modifica alla legge 4 agosto 1977, n. 517)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 1977, n. 517, le parole: «nelle apposite scuole speciali o» sono soppresse.

